

Professioni tecniche**L'IMPATTO DELLA RIFORMA**

Privati e società di ingegneria, validi i patti stipulati dal 1997

Assicurazione di responsabilità civile necessaria per i contratti dal 29 agosto

PAGINA A CURA DI
Giacomo Pescatore

La nuova legge sulla concorrenza (legge 124/2017), tra i vari temi affrontati, ha sancito la validità dei rapporti contrattuali intercorsi tra soggetti privati e società di ingegneria a partire dalla data di entrata in vigore della legge Bersani (legge 266/1997), andando così a colmare un vuoto che ha caratterizzato questa tipologia di società tra professionisti (Stp). Per comprendere meglio la portata di questa novità è necessario ripilografare brevemente la complessa evoluzione normativa in materia di società costituite tra professionisti, con particolare riferimento a quelle di ingegneria.

La legge n. 1815/1939 imponeva il divieto a tutti i professionisti, organizzati secondo il sistema degli Ordini professionali, di esercitare le proprie attività di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria in forma societaria. Tale divieto è decaduto per gli ingegneri a partire dal 1994, ma solo con riferimento al settore pubblico. Infatti, con la legge Merloni (109/1994) si è permesso alle società di ingegneria di svolgere lavori nell'ambito degli appalti pubblici.

LA SUCCESSIONE DELLE RIFORME

Nel frattempo, la legge Bersani, entrata in vigore l'11 agosto 1997, abrogava il divieto dettato dalla legge del 1939, facendo salvi i modelli di Stp previgenti (tra cui quindi le società di ingegneria istituite dalla legge Merloni) e delegava l'individuazione delle caratteristiche delle Stp a un decreto attuativo che non è però mai stato emanato. Di conseguenza, l'esercizio delle professioni in forma societaria non è stato regolato in modo compiuto e coordinato, a eccezione di particolari interventi successi-

vi - come ad esempio quanto avvenuto per le società di avvocati o per le società multidisciplinari tra professionisti. La successiva evoluzione si è avuta solo dal 1° gennaio 2012 con l'entrata in vigore della legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183) che ha finalmente regolamentato l'esercizio delle Stp, aprendo la possibilità anche per le società di ingegneria di svolgere attività nel mercato privato.

Tuttavia, a causa di tale frammentato contesto normativo, nel periodo compreso tra il 1994 e l'entrata in vigore della legge di stabilità del 2012, l'unica attività disciplinata per le società di ingegneria risultava essere quella legata allo svolgimento di lavori pubblici. Ciò ha portato la giurisprudenza a ritenere in alcuni casi giuridicamente non validi i rapporti contrattuali intercorsi tra società di ingegneria e i privati fino al 2012 mancando una base normativa in materia (sul punto, si rimanda, tra le altre, alla recente sentenza della Cassazione civile del 22 marzo 2017, n. 7310).

RISOLTO IL VUOTO NORMATIVO

Pertanto, con la legge 124 del 2017 il legislatore ha provveduto a correggere il vuoto normativo dichiarando retroattivamente (con un intervento che può forse essere ricondotto a una forma di interpretazione autentica) validi a tutti gli effetti i contratti, e quindi i rapporti professionali, intercorsi tra privati e società di ingegneria a far data dall'entrata in vigore della legge Bersani (e, per evitare altri simili equivoci, il nuovo intervento legislativo ha anche definitivamente abrogato la disposizione della legge Bersani che delegava a un decreto attuativo la definizione delle modalità di costituzione delle società tra professionisti). Nulla invece viene detto con riguardo al periodo antecedente l'11 agosto 1997, su cui sembra pertanto permanere il divieto di svolgere attività professionali nei confronti dei privati.

La legge sulla concorrenza del 2017 ha introdotto poche ulteriori novità sul tema delle società di ingegneria. Innanzitutto ha imposto, ma solo per i contratti conclusi a decorrere dal 29 agosto 2017, la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile nonché che le società di ingegneria garantiscano lo svolgimento delle proprie attività da parte di professionisti nominativa-

mente indicati e iscritti negli albi professionali. Infine ha anche sancito l'obbligo per l'Autorità nazionale anticorruzione di pubblicare nel proprio sito internet l'elenco delle società di ingegneria.

4 REPRODUZIONI RISERVATA

LE NOVITÀ PER GLI INGEGNERI**L'attuale contesto normativo alla luce della legge sulla concorrenza**

- Le società di ingegneria sono regolate principalmente dal Codice dei contratti pubblici, dal decreto del ministero delle Infrastrutture del 2 dicembre 2016, n. 263, e dalla legge 124/2017
- Le società di ingegneria possono assumere la forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, ovvero di società cooperative
- Con la legge 124/2017 sono ora validi i contratti tra privati e società di ingegneria conclusi a partire dall'entrata in vigore della legge Bersani del 1997. Inoltre, è stato istituito l'obbligo per le società di ingegneria di dotarsi di polizze per la responsabilità civile professionale e di garantire che le attività professionali siano svolte da professionisti iscritti all'albo
- L'Autorità nazionale anticorruzione pubblicherà l'elenco delle società di ingegneria nel proprio sito internet